



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti
IL DIRETTORE

Prot. 222803.....

Roma, 16/12/2011

A tutte le Province del Lazio

A tutti i Comuni del Lazio

A tutte le Organizzazioni Sindacali

CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TRAVERTINO
ROMANO

Via N. Araldi n. 13
00019 Tivoli - Fax 0774324633
Presidente: Filippo Lippiello
segreteriacvtr@virgilio.it

A.R.E.L.

Corso Garibaldi 62/b 5
01100 Orte (VT) - Tel. e Fax 0761 401264
arelcave@virgilio.it
Presidente: Stelio Riccardo

CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERLATO
CORENO SRL

Via Casale s.n.c.
03040 Coreno Ausonio
perlatocoreno@tiscali.it - carl.long@tiscali.it

CONSORZIO DEL PEPERINO DI VITORCHIANO

Vedi sede del comune
Presidente: Giorgio Filippi della
Soc. Santa Fiora s.r.l.
giorgio.filippi@santafiorapietre.com

UNINDUSTRIA

Via Noale, 206
00153 Roma - Tel. 06 5852141
andrea.aprile@un-industria.it

FEDERLAZIO

Viale Libano, 62
00144 - ROMA
federlazio@federlazio.it

OGGETTO: Indicazioni per la corretta applicazione dell'art. 3 comma 5 della L.R. 18 luglio 2011 n. 7 – di modifica all'art. 34 della L.R. 17/2004.

Premessa

La legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17, ha disciplinato in modo organico, le attività estrattive nella Regione Lazio ed è stata più volte aggiornata per adeguarla alle esigenze del settore. Tale normativa, però, ha mostrato nel tempo peculiari criticità con particolare riguardo alla corretta interpretazione di quegli articoli che disciplinano l'istituto della "proroga" e dell'"ampliamento" delle attività di cava attualmente in esercizio.

La L.R. 18 luglio 2011 n. 7, nel novellare alcune disposizioni della L.R. 17/2004, ha attribuito alle amministrazioni comunali un ampio margine operativo, pur condizionando tale operatività da un lato al rispetto ed alla salvaguardia del territorio e dall'altro a limitare variazioni e aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti il sito estrattivo.

In quest'ottica di riflessione e di analisi critica sui contenuti della normativa, in sede di prima applicazione, sono pervenute diverse segnalazioni dai Comuni interessati, dei Sindacati di Categoria e degli Operatori del settore estrattivo, sulle difficoltà applicative di alcuni dettati contenuti nella legge stessa.

L'intento primario della presente Circolare, è quello di fornire indicazioni operative e di supporto sull'applicazione della norma in generale della più volte legge regionale ed in particolare, a richiamare l'attenzione sull'esigenza di una corretta e sistematica interpretazione dell'art. 3, L.R. 18 luglio 2011 n. 7.

La Circolare medesima è indirizzata a tutti i Comuni a cui la Legge Regionale demanda la competenza in materia, alle Amministrazioni Provinciali e agli altri Enti indicati in epigrafe, che leggono per opportuna conoscenza.

Chiarimento normativo

Giova preliminarmente richiamare la disposizione di cui all'art. 3 della L.R. n. 7/11:

"1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo di cinque anni, prorogabile, nel rispetto delle medesime procedure previste dal presente articolo, di ulteriori cinque anni, l'autorizzazione per l'attività di coltivazione in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'articolo 10.



